

Allegato alla delibera G.C. n. 17 del 10/04/2012

COMUNE DI STAITI
(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO
PER L’AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI
SUGLI SPAZI COMUNALI

REGOLAMENTO

PER L’AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l’affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da imprese di pompe funebri, da enti o gruppi sugli appositi spazi comunali previsti ai sensi dell’art. 2.
2. Non regola le affissioni sugli spazi appositamente dedicati dai gruppi religiosi o comunque su spazi privati.

Articolo 2 – Luoghi di affissione

1. Gli spazi dedicati all’affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono posizionati in:
 - Largo Triepi su pannello in ghisa;
 - Via Giuseppe Musitano al di sotto del piazzale della corriera su pannello di legno;
 - Via S.Anna su pannello in metallo;
 - Piazza Carisì su pannello in ghisa;

Articolo 3 – Modalità di affissione e defissione

L’affissione è effettuata direttamente dall’impresa di pompe funebri, dal gruppo o dall’ente interessati, nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:

- a) Per tutti gli annunci devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 50 cm di larghezza e 40 cm di altezza;
- b) deve essere rispettata la distanza di 1,00 cm tra ciascun annuncio, per ogni lato e dai bordi esterni della bacheca;
- c) l’affissione degli annunci nelle bacheche con interno in legno deve avvenire solo ed esclusivamente con l’uso di puntine da disegno che vanno rimosse al momento della defissione; il fissaggio alle bacheche con interno in metallo va fatto con appositi magneti o colla.
- d) ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci, e ha l’obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava;
- e) è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti anche ove fossero scaduti i termini di affissione a meno di impellente necessità ed urgenza. In tale caso possono essere coperti o rimossi gli annunci a partire dai più vecchi.
- f) gli annunci funebri devono essere rimossi entro quattro giorni dalla celebrazione del funerale;
- g) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo annuncio funebre; devono essere rimossi entro sette giorni dalla data di affissione; gli annunci per anniversari e/o ricorrenza possono essere affissi cinque giorni prima della ricorrenza e/o anniversario e devono essere rimossi entro quattro giorni successivi alla ricorrenza e/o anniversario;

Articolo 4 – pagamento del diritto

Per l'effettuazione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento è dovuto al Comune un diritto sulle pubbliche affissioni, la cui tariffa è deliberata annualmente dal Comune in sede di approvazione del bilancio ed in base all'art.23 del vigente regolamento C.C. 32/94.

Le imprese di pompe funebri che affiggono direttamente i manifesti in trattazione debbono provvedere a denunciare l'affissione all'ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti prima di procedere all'affissione del manifesto.

Per le affissioni degli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva, le agenzie funebri debbono provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'affissione all'ufficio tributi comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9^a comma dell'art. 22 del D.LGS. 507/93.

Articolo 5– Divieto di pubblicità

1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.
2. È consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente che ha curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono.
3. L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
 - a) va riportata in alternativa una delle seguenti diciture "Servizio funebre effettuato dalla ditta" ovvero "Affissione effettuata da", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2;

Articolo 6 – Sanzioni

1. In caso di violazione dei precedenti articoli 3 o 4 è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
2. Il soggetto sanzionato è ammesso a pagare in misura ridotta la somma di € 25,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
3. Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini previsti dall'art. 3 e alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente regolamento.
4. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.
5. Il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale è l'Autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt. 17 e ss. Della legge 689/81.
6. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Articolo 7 – Accesso alle bacheche

1. Le imprese che operano occasionalmente sul territorio comunale possono rivolgersi al Comune per ottenere la consegna delle chiavi per il tempo strettamente necessario all'affissione e defissione degli annunci.